

ISTRUZIONI OPERATIVE N.78

AI PRODUTTORI INTERESSATI

Alle Regioni e PP.AA

Loro sedi

AI CENTRI AUTORIZZATI DI
ASSISTENZA AGRICOLA

All'Organismo pagatore AVEPA
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA

All'Organismo pagatore AGREA
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA

All'Organismo pagatore della Regione
Lombardia
Direzione Generale Agricoltura
P.zza Città di Lombardia, 1
20124 MILANO

All'Organismo pagatore ARTEA
Via San Donato, 42/1
50127 FIRENZE

All'Organismo pagatore ARCEA
Cittadella Regionale
Località Germaneto
88100 Catanzaro

All'Organismo Pagatore ARPEA
via Bogino, 23
10123 Torino

All'Organismo Pagatore della P.A. di
Bolzano OPPAB
Via Crispi, 15
39100 Bolzano

All'Organismo Pagatore della P.A. di
Trento APPAG
via G.B.Trener, 3
38100 Trento

All'Organismo pagatore ARGEA
Via Caprera, 8
09123 Cagliari

All'Agenzia delle Dogane

All' Istituto Regionale della Vite e Vino

Alla CONFCOOPERATIVE Fedagri

Alla ANCA / LEGACOOOP

Alla AGCI

Alla Unione Italiana Vini

Alla FEDERVINI

E p.c.
Al MiPAAF
Direzione Generale delle Politiche
Internazionali e dell'Unione Europea
Dipartimento dell'Ispettorato Centrale
della Tutela della Qualità E della
Repressione Frodi dei Prodotti
Agroalimentari

Al Coord. Commissione Politiche
Agricole - Regione Puglia
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI

Alla SIN SpA
Sede

Oggetto: VITIVINICOLO – Applicazione dell’articolo 1, comma 135 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” – Stoccaggio privato dei vini di qualità.

Sommario

1. QUADRO NORMATIVO.....	5
1.1 Fonti normative comunitarie.....	5
1.2 Fonti normative nazionali.....	5
2. DEFINIZIONI	6
3. PREMESSA.....	7
4. SOGGETTI BENEFICIARI E DESCRIZIONE DELL’AIUTO.....	8
5. REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ ALL’AIUTO	8
6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	8
6.1 Soggetti abilitati alla compilazione e trasmissione delle domande	10
6.2 Rilascio con firma elettronica, mediante codice OTP.....	10
6.3 Modalità di compilazione e presentazione della domanda tramite portale SIAN	10
7. RINUNCIA DI UNA DOMANDA E COMUNICAZIONE SUL PORTALE SIAN.....	11
8. RICHIESTA DI PAGAMENTO ANTICIPATA.....	11
8.1. Garanzia fidejussoria ed enti garanti.....	11
9. VERIFICHE SUCCESSIVE ALLA FASE CONCESSORIA	12
9.1 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).....	12
9.2 Pagamenti superiori a € 5.000 (articolo 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602)	13
9.3 Certificazione Antimafia	13
10. ISTRUTTORIA FINALIZZATA AL PAGAMENTO – VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI IMPEGNI	16
11. PAGAMENTI	16
12. SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA	17
13. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)	17

1. QUADRO NORMATIVO

1.1 Fonti normative comunitarie

- **Comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»** del 19 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 91 I del 20 marzo 2020, come modificate dalle comunicazioni della Commissione europea del 3 aprile 2020 e dell'8 maggio 2020, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 112 I del 4 aprile 2020 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 164 del 13.5.2020;
- **Comunicazione della Commissione europea** del 15 luglio 2020, con la quale, con riferimento all'aiuto identificato con codice SA.57947(2020/N) -Italy, si comunica di non avere obiezioni circa la compatibilità del regime di aiuto medesimo con le regole del mercato interno;

1.2 Fonti normative nazionali

- **Decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017, recante "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" e, in particolare, l'articolo 6 "Aiuti nei settori agricoltura e pesca" e l'articolo 9 "registrazione degli aiuti individuali";
- **Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 25 luglio 2018, n. 7130** contenente "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/273 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 inerenti le dichiarazioni di giacenza dei vini e dei mosti";
- **Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77** contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare gli articoli 61 e 63, relativi agli adempimenti connessi alla registrazione degli aiuti concessi ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";
- **Legge 30 dicembre 2020 n. 178 concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"** che istituisce, all'articolo 1 comma 134, un fondo destinato allo stoccaggio privato dei vini a denominazione di origine controllata, a denominazione di origine controllata e garantita e a indicazione geografica tipica certificati o atti a divenire tali e detenuti in impianti situati nel territorio nazionale, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021;
- **Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 9394357 del 22 dicembre 2020** concernente "Misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attività connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- **Decreto Ministeriale del 10 giugno 2021, prot. n. 0268921-** Disposizioni relative alle modalità di applicazione dell'articolo 1, comma 135 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" - Stoccaggio privato dei vini di qualità;
- **Intesa Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 3 giugno 2021;**
- **Circolare Area Coordinamento prot. n. 4435 del 22/01/2018** "Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D. lgs. 6 novembre 2011 n.159 e successive modificazioni e integrazioni;
- **Istruzioni O.P. AGEA n. 3 prot. n. ORPUM.2018.4464 del 22/01/2018** "Modalità di acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.Lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e s.m. e i. – Procedura per la verifica antimafia";
- **Circolare Agea Coordinamento n. 76178 del 03/10/2019** - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- **Circolare Agea Coordinamento n. 12575 del 17/02/2020** – Chiarimenti alla circolare prot. n. 4435 del 22/01/2018 "Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D. lgs. 6 novembre 2011 n.159 e successive modificazioni e integrazioni – in materia di procedura e acquisizione della documentazione antimafia. pag. 8 Documento pubblico;
- **Circolare Agea n. 97520 del 20/12/2019** – Circolare Agea Coordinamento n. 12575 del 17/02/2020 - Chiarimenti alla circolare prot. n. 4435 del 22/01/2018 "Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D. lgs. 6 novembre 2011 n.159 e successive modificazioni e integrazioni – in materia di procedura e acquisizione della documentazione antimafia.
- **Circolare AGEA prot. n. 25841 del 9 aprile 2020** - Istruzioni operative AGEA OP n. 23 - Emergenza sanitaria COVID-19 – Disposizioni per l'anno 2020;
- **Circolare AGEA prot. 29818 del 30 aprile 2020** – "Gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Procedura relativa alle attività di controllo con modalità alternative";
- **Circolare AGEA n. 36409 del 28/5/2020** - Istruzioni operative AGEA OP Disposizioni emergenziali da Covid-19 in materia di documentazione antimafia.

2. DEFINIZIONI

Nella presente circolare sono utilizzate le seguenti definizioni:

- **Ministero:** il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello Sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato - Via XX Settembre n. 20, 00187 Roma;

- **Agea:** Agea Organismo Pagatore;
- **SIGC:** Sistema integrato di gestione e controllo;
- **Fascicolo:** Fascicolo aziendale elettronico e cartaceo, costituito ai sensi dell'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e contenente le informazioni di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162;
- **Produttore:** ogni persona, fisica o giuridica, o loro associazione, che ha prodotto vino dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti o acquistati, che detengono o fanno detenere per proprio conto, nella piena disponibilità, il vino a denominazione di origine e/o indicazione geografica;
- **DOCG e DOC:** menzioni specifiche tradizionali, rispettivamente "Denominazione di origine controllata e garantita" e "denominazione di origine controllata", utilizzate dall'Italia per i prodotti vitivinicoli a DOP;
- **IGT:** menzione specifica tradizionale "Indicazione geografica tipica" utilizzata dall'Italia per i prodotti vitivinicoli a IGP;
- **Vini atti a divenire vini DOCG, DOC o IGT:** Vini che hanno concluso il periodo invecchiamento/affinamento previsto dal disciplinare;
- **Registro telematico:** il registro tenuto con modalità telematiche, nel quale, per ogni stabilimento e deposito dell'impresa, sono indicate le operazioni relative ai prodotti vitivinicoli aventi la medesima designazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera m), del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 marzo 2015, n. 293;
- **Certificazione di idoneità:** attestazione rilasciata dalla competente Commissione di degustazione a seguito dell'effettuazione delle analisi chimico fisiche e dell'esame organolettico prescritti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 12 marzo 2019.

3. [PREMESSA](#)

Il perdurare dello stato di crisi del settore vitivinicolo a seguito della diffusione dell'epidemia da Covid-19, continua a determinare un forte rallentamento delle vendite e delle esportazioni, causando, di conseguenza, un aumento degli *stocks* di prodotto invenduto che potrebbe avere ripercussioni negative per il livello dei prezzi, anche tenendo conto dell'imminente campagna vendemmiale.

Pertanto, le Autorità Italiane – ai sensi dell’articolo 1, comma 135 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 concernente “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”, hanno stanziato l’importo di 10.000.000 di euro da erogare a titolo di aiuto per lo stoccaggio privato di vini di qualità.

4. SOGGETTI BENEFICIARI E DESCRIZIONE DELL’AIUTO

L’aiuto è destinato ai produttori vinicoli che hanno prodotto vino dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti o acquistati e che si impegnano allo stoccaggio dei vini sfusi e/o imbottigliati a IGT, a DOCG e DOC certificati o atti a divenire tali alla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del DM 10 giugno 2021 prot. n. 0268921.

L’importo dell’aiuto è determinato in:

- 0,060 euro/hl/giorno per i vini a DOCG e DOC
- 0,040 euro/hl/giorno per i vini a IGT.

Il periodo di stoccaggio è fissato in 6 mesi.

I produttori interessati all’aiuto devono verificare l’aggiornamento del proprio fascicolo aziendale presso l’Organismo pagatore competente in relazione alla residenza del richiedente, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica.

5. REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ ALL’AIUTO

I quantitativi di vino oggetto di richiesta di stoccaggio devono essere detenuti presso gli stabilimenti dei produttori, o in altri stabilimenti in nome e per conto del produttore, riportati nel registro telematico alla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del DM 10 giugno 2021 prot. n. 0268921.

Il quantitativo di vino che può formare oggetto della domanda non può essere inferiore a 100 ettolitri e superiore a 4.000 ettolitri.

6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di accesso alla misura dovranno essere presentate ad AGEA in modalità telematica sul portale SIAN (www.sian.it), a partire dal **20/09/2021** e fino al **24/09/2021**.

Le domande, conformi all’All.5, contengono le seguenti indicazioni:

- le generalità del richiedente e l’indicazione dello stabilimento in cui si trova il vino oggetto di richiesta di stoccaggio;
- il quantitativo per cui si richiede lo stoccaggio (DOCG, DOC e IGT o vino atto a divenire tale).

Ciascuna domanda fa riferimento ad un **singolo stabilimento** identificato e censito nel registro telematico del produttore stesso o di altro soggetto, che dovrà essere indicato in domanda, che detiene il quantitativo di vino per cui si richiede lo stoccaggio, in nome e per conto del produttore richiedente.

Al termine del periodo di presentazione indicato, AGEA pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco provvisorio delle domande ammissibili ed il relativo contributo calcolato sulla base delle risorse disponibili. Se il contributo erogabile supera l'importo complessivo ammissibile in virtù delle risorse finanziarie disponibili, Agea procede ad una riduzione proporzionale dei volumi di vino oggetto di stoccaggio.

Entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione da parte di AGEA dell'elenco delle domande ammesse, i produttori presenti nell'elenco sono tenuti a comunicare, tramite le funzionalità di rinuncia messe a disposizione sul portale SIAN, la mancata accettazione dell'eventuale riduzione apportata ai sensi del precedente capoverso.

La mancata comunicazione della rinuncia entro i termini stabiliti equivale ad una tacita accettazione dei volumi oggetto di stoccaggio e del contributo ammesso, impegnando, in tal modo, il produttore ad accedere alla misura ed al contributo ammesso. Nel caso di mancato rispetto dell'impegno assunto si applicano le sanzioni amministrative previste all' articolo 64, paragrafo 4 lett. d) del Regolamento UE n. 1306/2013, consistenti nell'interdizione all'accesso ai contributi previsti dalle misure del PNS vitivinicolo per un periodo fissato, in accordo a quanto stabilito al paragrafo 5 del medesimo articolo 64, in due anni dall'accertamento del mancato impegno.

Decorso il termine per la presentazione delle comunicazioni di mancata accettazione e tenuto conto delle comunicazioni pervenute, AGEA provvede a pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco **definitivo** delle domande ammissibili ed il relativo contributo, calcolato tenendo conto delle comunicazioni acquisite.

Entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione da parte di AGEA dell'elenco definitivo delle domande di accesso alla misura ammesse, i produttori presenti nell'elenco perfezionano la domanda di accesso con i seguenti elementi aggiuntivi:

- l'indicazione puntuale dei vasi vinari e dell'ubicazione delle bottiglie (ripartite per tipologia di vino) in cui i vari quantitativi sono detenuti;
- per ogni tipologia di vino tutte le informazioni necessarie all'identificazione del prodotto oggetto di stoccaggio e, in caso di vino certificato, il numero della Certificazione di idoneità e la relativa data;
- eventuale indicazione di richiesta di pagamento anticipato.

L'inizio del periodo di stoccaggio decorre dalla **data di presentazione della domanda di perfezionamento**.

6.1 Soggetti abilitati alla compilazione e trasmissione delle domande

Gli agricoltori che hanno conferito mandato ad un CAA possono avvalersi dei servizi offerti dal proprio CAA per la compilazione e presentazione delle domande all'AGEA, secondo il *fac-simile* allegato alle presenti Istruzioni Operative.

I CAA competenti alla ricezione della domanda provvedono all'archiviazione della stessa - completa della relativa documentazione allegata, qualora prevista nelle presenti istruzioni - e la rendono disponibile all'OP AGEA per eventuali controlli.

6.2 Rilascio con firma elettronica, mediante codice OTP

Oltre alla modalità *standard* di presentazione della domanda, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, a partire dalla campagna 2015/2016, viene introdotta la firma elettronica. Il beneficiario che ha registrato la propria anagrafica sul portale Agea (utente qualificato) può sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP.

Attivando questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

6.3 Modalità di compilazione e presentazione della domanda tramite portale SIAN

La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità *on-line* messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

Completata la fase di compilazione della domanda, è possibile effettuare la stampa definitiva e – previa sottoscrizione da parte del richiedente - rilasciarla con l'attribuzione del numero di protocollo dell'OP AGEA e relativa data di presentazione.

Al riguardo si evidenzia che solo con la fase del rilascio la domanda si intende effettivamente presentata all'OP AGEA (N.B.: la sola stampa della domanda non è prova di presentazione della domanda).

La domanda priva di sottoscrizione del produttore o del legale rappresentante è da ritenersi inesistente ai fini della richiesta dell'aiuto e dell'assunzione degli impegni propedeutici all'erogazione

7. RINUNCIA DI UNA DOMANDA E COMUNICAZIONE SUL PORTALE SIAN

In considerazione della necessità di utilizzare tutte le risorse finanziarie disponibili, sulla base di un motivo giustificato, il richiedente può rinunciare alla propria domanda di accesso alla misura prima della pubblicazione dell'elenco definitivo delle domande ammesse.

I produttori che intendono rinunciare alla domanda di aiuto devono presentare la comunicazione di rinuncia ad AGEA esclusivamente in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione sul portale SIAN, per il tramite dello stesso Ufficio CAA dove è stata presentata la domanda di aiuto.

8. RICHIESTA DI PAGAMENTO ANTICIPATA

Il soggetto beneficiario che presenta domanda di perfezionamento con richiesta di pagamento anticipato ai fini della liquidazione anticipata dell'aiuto deve produrre apposita polizza fidejussoria a favore dell'OP AGEA per un importo pari al 110% dell'aiuto ammissibile, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del DM 10 giugno 2021 prot. n. 0268921.

La polizza fidejussoria può essere presentata ad AGEA entro il 30° giorno dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda di perfezionamento. La polizza deve essere redatta in maniera conforme al fac-simile allegato alle presenti Istruzioni Operative (All. 4).

8.1. Garanzia fidejussoria ed enti garanti

La garanzia deve recare la sottoscrizione autentica del richiedente in formato cartaceo o digitale, in persona del suo legale rappresentante, e del fideiussore, in persona di un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La polizza deve essere inoltrata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo:

protocollo@pec.agea.gov.it.

In caso di polizza sottoscritta in formato cartaceo, il richiedente deve Inviare l'originale della polizza all'AGEA, in Via Palestro, 81 – 00185 Roma, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Tale polizza potrà essere sia assicurativa che bancaria, rilasciata da primari istituti di cui al Decreto del 15 aprile 1992 e s.m.i., inseriti nell'apposito elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19.02.2001 o da Istituti assicurativi abilitati dall'IVASS all'esercizio del ramo cauzioni dell'Unione Europea. L'elenco ufficiale di tali Istituti assicurativi è consultabile sul sito internet www.ivass.it.

Sono esclusi dalla possibilità di presentare garanzie a favore dell'OP AGEA gli Enti garanti indicati nell'apposito elenco agli atti dell'Area amministrativa di AGEA.

In accordo con l'ANIA e l'ABI, l'AGEA non riterrà valide, rifiutando il pagamento dell'aiuto, le domande di pagamento anticipato le cui garanzie fidejussorie risultino emesse da uno dei già menzionati Enti garanti esclusi o che non risultino conformi con quanto di seguito illustrato.

Ai fini della costituzione della polizza, il richiedente aiuto, la cui domanda di accesso alla misura sia stata ammessa, chiede ad un Ente garante di sua scelta, tra quelli ammessi dall'OP AGEA di redigere il modulo di fidejussione bancaria /assicurativa, **secondo il fac – simile allegato** alla presenti Istruzioni (All. 4), inserendo il numero di protocollo AGEA assegnato alla sua **domanda di accesso alla misura** (identificativo della domanda), il suo Codice Fiscale/codice CUA, l'importo garantito della garanzia da stipulare a favore dell'OP AGEA ed il termine di validità della garanzia medesima.

L'Ente garante completa il frontespizio della garanzia con i dati variabili di sua competenza, stampa la garanzia e la sottoscrive unitamente al richiedente contraente con propria firma e timbro.

L'AGEA cura la verifica della presenza sulla polizza, della sottoscrizione in originale da parte dell'Ente garante e del richiedente contraente.

Inoltre, l'AGEA provvede alla richiesta della conferma di validità della polizza alla Direzione Generale dell'Ente garante emittente e alla sua acquisizione a sistema.

Le garanzie emesse dall'Ente garante non riconosciuto da AGEA o pervenute fuori termine vengono restituite al contraente richiedente.

In caso di domanda di perfezionamento alla misura con richiesta di pagamento anticipato priva di idonea garanzia pervenuta entro i termini previsti o della relativa conferma dell'Ente garante, AGEA comunica al richiedente, a mezzo PEC entro 30 giorni solari successivi al superamento dei termini di presentazione della polizza fidejussoria medesima, l'esclusione dal pagamento dell'aiuto anticipato.

9. VERIFICHE SUCCESSIVE ALLA FASE CONCESSORIA

Sulla base della domanda presentata dal produttore ed in relazione agli importi concessi, sono effettuati i seguenti controlli in materia di erogazione di aiuti nazionali previsti dalle norme di seguito specificate.

9.1 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

È necessario effettuare le verifiche stabilite all'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del decreto attuativo interministeriale, emanato il 30 gennaio 2015 "le amministrazioni procedenti per le erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere" sono tenute a verificare la regolarità contributiva del richiedente.

Le imprese beneficiarie prive dell'obbligo di iscrizione a Inps, Inail e Cassa Edile, sono tenute, in sostituzione della produzione di un DURC, alla compilazione della "dichiarazione di esenzione Durc". Trattasi di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e firmata dal legale rappresentante o dal procuratore dell'azienda attestante:

- l'assenza di lavoratori subordinati e lavoratori assunti con contratto di collaborazione alle dipendenze della Pmi;
- l'opzione pertinente relativa alla posizione contributiva della Pmi riportando, ove necessario, l'opportuna motivazione della mancata iscrizione ai sopra richiamati Enti previdenziali e indicando i relativi riferimenti normativi.

9.2 Pagamenti superiori a € 5.000 (articolo 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602)

Ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

9.3 Certificazione Antimafia

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza delle dichiarazioni sostitutive di notorietà finalizzate alla richiesta della certificazione antimafia¹.

¹ Il beneficiario deve comunicare, tramite il CAA di rappresentanza, le informazioni per compilare la dichiarazione sostitutiva, necessaria per la richiesta, a cura di AGEA, dell'informazione antimafia. Qualora il fascicolo sia di competenza di un altro Organismo pagatore competente, lo stesso provvede a inoltrare ad AGEA le informazioni di cui sopra, utilizzando le funzioni di sincronizzazione rese disponibili nell'ambito del SIAN secondo quanto disposto dalla circolare n. 76178 del 03/10/2019.

Alla richiesta d'informativa antimafia va allegata la seguente documentazione che deve essere prodotta dai beneficiari:

- dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA (All. 1/2) con l'indicazione delle generalità (nome, cognome, data, luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica ricoperta) dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e codice fiscale e partita iva dell'impresa;
- dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all' art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi (All.3);

Le suddette dichiarazioni sostitutive hanno la validità di sei mesi dalla data di sottoscrizione della medesima.

In assenza della dichiarazione sostitutiva non sarà attivata la procedura di richiesta alla Prefettura, con conseguente impossibilità, per l'Organismo Pagatore, di procedere alla liquidazione degli aiuti richiesti. AGEA provvede a richiedere direttamente tramite la BDNA la richiesta dell'informazione antimafia. Il certificato non è comunque richiesto ai sensi del citato D.lgs "per i rapporti fra i soggetti pubblici" (esenzione per Ente pubblico).

Per le domande di pagamento di aiuti nazionali di importo superiore a 5.000 euro vige l'obbligo di acquisire la comunicazione antimafia²; qualora le somme siano superiori a 150.000 euro è necessaria l'acquisizione dell'informazione antimafia³.

La comunicazione antimafia ha una validità di **sei mesi** dalla data di acquisizione (art. 86 comma 1 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii)

L'informativa antimafia ha una validità di **12 mesi** dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario.

Il rilascio della documentazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica (BDNA) quando non emerge a carico dei soggetti ivi censiti la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 (ovvero anche il tentativo di infiltrazione mafiosa ex art. 84, comma 4, nell'ipotesi di informazione antimafia). Nei casi, invece, di cui all'art. 88, commi 2, 3 e 3-bis, e dell'art. 92, commi 2 e 3, la documentazione antimafia è rilasciata:

1. dal Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la propria sede legale;
2. dal Prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, per le società costituite all'estero di cui all'art. 2508 c.c.;
3. dal Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti, indicati nell'art. 83, commi 1 e 2, del Codice, hanno la propria sede, per le società costituite all'estero e prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.

Qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale emerga la sussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011 per le quali sia necessario effettuare ulteriori verifiche, la comunicazione antimafia è rilasciata entro **trenta giorni** dalla data consultazione della banca dati nazionale unica. L'informativa antimafia è rilasciata entro il termine di **trenta giorni** dalla richiesta, ai sensi dell'art. 92 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.,

Decorso il termine di **trenta giorni**, l'Agea procede anche in assenza di documentazione antimafia, disponendo i pagamenti sotto condizione risolutiva.

² La **Comunicazione Antimafia** è un documento che attesta/ certifica la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs n. 159 del 06/09/2011. Tra le cause che possono precludere il rilascio della comunicazione antimafia sono:

- I provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione;
- Le condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per taluno dei delitti consumati o tentati elencati all'art. 51, comma 3-bis c.p.p..

³ L'**informativa antimafia** è un documento che attesta la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto e di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa che potrebbero influire sulle decisioni societari e imprenditoriali. Con l'art. 83, comma 3-bis e l'art. 91, comma 1-bis del D.lgs 159/2011 e smi, si stabilisce che l'informativa antimafia deve essere richiesta:

- con riferimento ai terreni agricoli a qualunque titolo acquisiti per importi superiori ai 5.000 euro.

Nel caso di verifiche di **particolare complessità**, comunicate dalla Prefettura competente, l'OP Agea procede anche in assenza di informativa antimafia, decorso il termine di quarantacinque giorni dalla medesima comunicazione.

Nei **casi di urgenza**, in **assenza della certificazione antimafia**, l'OP Agea **procede immediatamente** dopo la richiesta alla Prefettura competente.

In tal caso, le erogazioni sono disposte sotto condizione risolutiva.

A norma dell'art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., nel caso di **erogazioni disposte sotto condizione risolutiva**, l'autorizzazione di pagamento dovrà essere notificata, pena la sua invalidità, al beneficiario destinatario.

Ai sensi del comma 5 del citato art. 92, il versamento delle erogazioni può essere sospeso fino alla ricezione dell'informativa antimafia liberatoria.

Si richiama l'attenzione inoltre, sulle **Variazioni degli organi societari**: *"i legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informativa antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D.Lgs. 159/2011" e s.m.i.*

Tale documentazione è necessaria ai fini della richiesta della informazione antimafia che AGEA presenterà telematicamente al Ministero Dell'Interno – Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia - ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.. L'OP AGEA – Ufficio Domanda Unica e OCM, inoltre, provvederà d'ufficio alla verifica di eventuali certificazioni antimafia già in suo possesso ed in corso di validità.

La notifica della autorizzazione di pagamento eseguita sotto condizione risolutiva verrà effettuata via PEC nei confronti di ciascun beneficiario interessato all'indirizzo PEC dichiarato nel Fascicolo Aziendale, con ciò assolvendo all'obbligo di notifica stesso.

A tal proposito, si evidenzia **l'obbligatorietà** della presenza nel fascicolo aziendale di un **indirizzo PEC valido** attraverso il quale ricevere eventuali comunicazioni da parte dell'Amministrazione.

Per tutte le erogazioni disposte sotto condizione risolutiva, sarà cura di AGEA verificare periodicamente l'avvenuto rilascio dell'esito dell'informativa antimafia da parte delle Prefetture competenti, ciò al fine di poter procedere, trascorsi i trenta giorni dalla richiesta ed in assenza di comunicazioni da parte della Prefettura in questione, al sollecito presso le stesse Prefetture.

10. ISTRUTTORIA FINALIZZATA AL PAGAMENTO – VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI IMPEGNI

AGEA comunica ad AGECONTROL S.p.A., l'Organismo di controllo individuato ai sensi dall'art. 4 comma 1 del DM 10 giugno 2021 prot. n. 0268921, l'elenco dei produttori beneficiari del contributo, i quantitativi di vino oggetto di stoccaggio e i relativi vasi vinari e/o ubicazione e di bottiglie e ogni altro elemento utile ai fini dei relativi controlli.

AGECONTROL, sulla base delle informazioni fornite da AGEA, effettua presso gli stabilimenti dei produttori i controlli finali di chiusura dello stoccaggio redigendo apposito verbale che verrà trasmesso ad AGEA ai fini del pagamento dell'aiuto e per lo svincolo delle polizze fidejussorie. La redazione del verbale determina lo svincolo del prodotto alla conclusione del periodo contrattuale di stoccaggio.

Tali controlli riguardano anche accertamenti amministrativi finalizzati alla verifica della coerenza delle informazioni rese dal produttore in fase di presentazione della domanda di accesso alla misura.

Nell'ambito del sistema di controllo, è ammessa una tolleranza sui quantitativi di vino stoccato del 5% rispetto a quanto ammesso a stoccaggio ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del DM 10 giugno 2021 prot. n. 0268921. Lo scostamento massimo del 5% è da intendersi come sommatoria dello scostamento del quantitativo di vino DOC/DOCG e dello scostamento del quantitativo di vino IGT. In questo caso, sarà ammesso a contributo il valore più basso tra quanto dichiarato e quanto accertato. Scostamenti maggiori del 5% comportano il mancato pagamento dell'aiuto.

Eventuali altre difformità tra quanto dichiarato in fase di presentazione della domanda e quanto emerso in fase di verifica da parte degli Organismi di controllo comportano il mancato pagamento dell'aiuto relativo alla medesima domanda, senza ulteriori sanzioni.

Nel caso di pagamento anticipato è incamerata la fidejussione.

11. PAGAMENTI

Al termine del periodo di stoccaggio, successivamente alle verifiche previste dal precedente paragrafo e di quelle previste al paragrafo 9 delle presenti Istruzioni Operative nonché di quelle previste dall'articolo 87 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernenti la normativa antimafia, l'OP AGEA procede con il pagamento dell'aiuto ai beneficiari aventi diritto.

Il pagamento dell'aiuto anticipato è subordinato alla verifica da parte dell'AGEA:

- della presenza e conformità della garanzia;
- della sottoscrizione in originale della garanzia da parte dell'Ente garante e del richiedente contraente;
- della validità della garanzia da parte della Direzione Generale dell'Ente garante emittente e alla sua acquisizione a sistema;

- dell'esito positivo dei controlli, di cui al paragrafo 9

12. SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA

Lo svincolo della polizza fidejussoria da parte dell'AGEA è subordinato all'esito della verifica della presenza dei requisiti per la concessione dell'aiuto di cui al paragrafo 10 delle presenti Istruzioni Operative, in seguito ai controlli effettuati da AGECONTROL, quale Organismo di controllo competente, nonché di quelle previste dall'articolo 87 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernenti la normativa antimafia, l'OP AGEA procede con il pagamento dell'aiuto ai beneficiari aventi diritto.

Lo svincolo della polizza fidejussoria è altresì previsto in tutti i casi in cui l'Organismo pagatore AGEA, a fronte di un importo anticipato ed effettivamente pagato, di cui, tuttavia, non viene accertato, in tutto od in parte, il diritto all'aiuto, si riserva la facoltà di chiedere la restituzione di somme indebitamente percepite e queste sono effettivamente rimborsate da parte del beneficiario.

L'eventuale escussione della garanzia da parte di AGEA sarà finalizzata a tutelare la posizione dell'Agenzia in caso di mancata restituzione da parte del beneficiario di somme indebitamente percepite a titolo di anticipo.

L'OP AGEA effettua lo svincolo delle garanzie entro 365 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento anticipata da parte del beneficiario. In tutti i casi in cui non viene accertato, in tutto o in parte, il diritto all'aiuto dell'importo anticipato ed effettivamente pagato, che comporti una restituzione di somme indebitamente percepite, lo svincolo della garanzia avverrà a seguito dell'avvenuto rimborso da parte del beneficiario.

Sono fatti salvi i casi di forza maggiore.

13. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

<p>Finalità del trattamento</p>	<p>I dati personali, che l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i, - richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Azienda dell’utente, inclusa quindi la raccolta dati e l’inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell’Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni, contributi, premi; b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente; e. gestione delle credenziali per assicurare l’accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l’utilizzo di posta elettronica.
<p>Modalità del trattamento</p>	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN. I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito. I dati potranno essere trattati con la collaborazione di soggetti terzi espressamente nominati dal Titolare Responsabili esterni del trattamento e saranno conservati per il tempo strettamente connesso al perseguimento delle finalità per cui i dati sono trattati e comunque nei limiti stabiliti da leggi o regolamenti.</p>
<p>Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali</p>	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.</p> <p>In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell’esercizio finanziario dell’anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE 259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.</p> <p>I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di</p>

	<p>vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.</p> <p>Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>
Natura del conferimento dei dati personali trattati	<p>La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR ("sensibili") nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR ("giudiziari").</p>
Titolarità del trattamento	<p>Titolare del trattamento è l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell'Agenzia <i>pro-tempore</i>.</p> <p>La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA.</p> <p>Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.agea.gov.it</p>
Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)	<p>AGEA ha proceduto a designare, con Delibera n. 8 del 13 aprile 2018, il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio Servizi Finanziari <i>pro-tempore</i>, contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: privacy@agea.gov.it.</p>
Responsabili del trattamento	<p>"Titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".</p> <p>Presso la sede dell'AGEA è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A., la Soc. SIN S.r.l., il Lotto 3-RTI Leonardo S.p.A. (mandataria) - Green Aus S.p.A. - Abaco S.p.A. - HP Enterprise Services Italia S.r.l. - E-GEOS S.P.A., il Lotto 4-RTI E&Y ADVISORY S.p.A. (mandataria) - Accenture S.p.A.</p>
Diritti dell'interessato	<p>Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:</p>

a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;

b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it con idonea comunicazione citando: Rif .Privacy;

c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti istruzioni nei confronti di tutti gli interessati.

Le presenti istruzioni vengono pubblicate sul sito dell'AGEA all'indirizzo www.agea.gov.it.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO MONOCRATICO

Federico Steidl